

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO00444
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 06/04/2021 registrata al numero di protocollo 14806/2021;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **27/04/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **29/06/2021** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **2323954** del 07/06/2021, e successive appendici n. 1 e 2 del 24/06/21, prestate da **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. (COFACE)** per l'importo di Euro **80000,00** per la categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.

Con Sede a: MALALBERGO (BO)

Indirizzo: VIA GILBERTO PONTECORVO, 3/A

Località: ALTEDO

CAP: 40051

C. F.: 00157480377

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe **F** - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: 23/08/2021

Fine validità: 23/08/2026

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.

Numero Iscrizione BO00444

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.33823/2021 del 05/07/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Tipologie di rifiuti gestiti:

- Pericolosi e Non Pericolosi

Responsabile/i tecnico/i

ZAMBELLI MARZIA

codice fiscale: ZMBMRZ52R55A944Z

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.
Numero Iscrizione BO00444
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.33823/2021 del 05/07/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
via Marco Emilio Lepido, 178
40132 BOLOGNA (BO)

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 05/07/2021

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)



Cod. DD4F9C5C5B7E2503

Mod. 133 - Ed. 04/2019 - ST. N.

POLIZZA N.		2323954		Cod. ramo 8155	Cod. Agenzia 056 / 000	Cod. Produttore BX606	
CONTRAENTE GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.					Cod. NE774038		
VIA GILBERTO PONTECORVO 3/A 40051 MALALBERGO BO I					Cod. Fisc. 00157480377		
BENEFICIARIO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 00147 ROMA RM I					Cod. NE1195819		
					Cod. Fisc. 97047140583		
CAUSALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 8 / CLASSE F.***** SI PRECISA CHE LA DURATA INIZIALE SOTTO INDICATA SI RIFERISCE UNICAMENTE AL CALCOLO DEL PREMIO. PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA RIMANE ESCLUSIVAMENTE VALIDO QUANTO RIPORTATO NEL TESTO DELLA FIDEJUSSIONE.							
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO							
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 80.000,00 diconsi OTTANTAMILA/00#							
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA					Fraz.	Val.	Cambio
Anni	Mesi	Giorni	Dal	Al	///	EUR	1.936,27
7	0	0	07/06/2021	07/06/2028			
Premio netto Eur 1.357,57	Accessori Eur 135,76	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 186,67	Totale Eur 1.680,00		
PROROGHE EVENTUALI							
					a partire dal		
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale		
Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BOLOGNA il 07/06/2021							
IL GARANTE			IL CONTRAENTE				
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE			<p>Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.</p> <p style="text-align: center;">IL CONTRAENTE</p>				
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO					L'ESATTORE		
Si dichiara che il premio di Eur 1.680,00 è stato incassato il 07/06/2021							

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

Polizza n° 2323954

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tale attività

PREMESSO

1 – che l'Impresa GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A. , con sede in VIA GILBERTO PONTECORVO 3/A - 40051 MALALBERGO (BO), Codice fiscale n. 00157480377 (in seguito denominata "impresa") intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria 8, classe F, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011.

2 – che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, in conseguenza della attività svolta

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata "Società") alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice civile,

si costituisce fideiussore dell'Impresa

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A. e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge – la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, Roma, Codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 80.000,00 (Euro OTTANTAMILA/00#), secondo quanto previsto per la categoria 8, classe F, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011, a garanzia delle somme dovute per:

- a. Operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti
- b. Messa in sicurezza e bonifica
- c. Ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
- d. Risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Articolo 1 - (Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Articolo 2 - (Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Articolo 3 - (Durata della garanzia)

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.

2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Articolo 4 - (Facoltà di recesso)

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersi per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5 - (Pagamento del premio)

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6 - (Avviso di sinistro – Pagamento)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo – con richiesta motivata inviata anche all'impresa – inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.

3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Articolo 7 - (Rinuncia alla preventiva escussione)

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile.

Articolo 8 - (Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9 - (Forma della comunicazione alla Società)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10 - (Foro competente)

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BOLOGNA il 07-06-2021

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

Seguito polizza n° 2323954

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA

Art. 11 - Premio.

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

Art. 12 - Rivalsa.

L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'Impresa.

Art. 14 - Deposito cautelativo.

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

Art. 15 - Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente **con lettera raccomandata A/R** alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

Art. 17 - Foro competente.

In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BOLOGNA il 07-06-2021

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 4 - facoltà di recesso - Art. 11 - premio - Art. 12 - rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile - Art. 14 - deposito cautelativo - Art. 17 - deroga alla competenza territoriale

L'IMPRESA

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N 2323954 e APPENDICE N° 0

CONTRAENTE

GIRONI FRANCESCO & C. S.P.A.

VIA GILBERTO PONTECORVO 3/A

40051 MALALBERGO

BO I

00157480377

BENEFICIARIO

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44

00147 ROMA

RM I

97047140583

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da BOCCACCINI MARIO
nella sua qualità di Procuratore
di COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA
(di seguito Coface) in forza di Procura del 4/07/2017 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 63716

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la corrispondenza e l'originalità potete visualizzare la polizza utilizzando i seguenti dati:
polizza n° 2323954
chiave univoca di accesso DD4F9C5C5B7E2503

Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito www.coface.it
- 2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta **Verifica polizza digitali**
- 3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI ACCESSO contenuti nella presente appendice.
- 4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEIUSSORE resa ai sensi e per gli effetti degli artt.47, 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto **BOCCACCINI MARIO** nato a **Imola** il **05/12/1952**
e residente in **VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 74 RAVENNA RA**
consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore **Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface)** con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294607, autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo IVASS in data 27 luglio 2012 n. 1.00107

in forza di Procura del 4/07/2017 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. 63716

e di possedere la veste legale ed i poteri di firma per impegnare la **COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA (di seguito Coface)** a sottoscrivere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

In fede,

07/06/2021

Coface
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE